



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Autorità nazionale - UAMA
Il Direttore

Prot. n. 24492

Roma, 24 luglio 2018

Oggetto: Direttiva sulle Importazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse.

Riferimento: Direttiva dell'Autorità nazionale - UAMA sulle Importazioni ed i Trasferimenti n. 16842 del 15 maggio 2017.

Nota indirizzata a:

Gli operatori iscritti al Registro Nazionale
delle Imprese del settore dei materiali
d'armamento

e p.c.

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Tenuto conto della necessità di aggiornare e semplificare, dirimendo dubbi interpretativi, le procedure che disciplinano le movimentazioni di materiali d'armamento dagli Stati Membri dell'Unione Europea, i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e gli Stati Terzi, si forniscono le nuove istruzioni per la presentazione delle istanze relative ai procedimenti di importazioni ed i trasferimenti intracomunitari.

Definizioni	Pag. 4
Principi generali	Pag. 8
Oneri posti a carico degli operatori	Pag. 11
Trasferimenti intracomunitari in entrata sul territorio nazionale (UE/SEE)	Pag. 12
Importazioni da Paesi extra UE	Pag. 13
Importazioni definitive	Pag. 14
Temporanee importazioni	Pag. 16
Temporanee importazioni con successiva riesportazione	Pag. 17
Importazioni con procedura semplificata	Pag. 19
Importazioni nell'ambito dei Programmi	Pag. 22
Variatione/Rettifica	Pag. 24
Trasformazione di autorizzazioni temporanee in definitive	Pag. 24
Prestazioni di servizi	Pag. 26
Proroghe	Pag. 27
Anticipi	Pag. 29
Demilitarizzazione/Rottamazione	Pag. 29
Certificati di chiusura pratica	Pag. 31

Certificato Internazionale di Importazione (C.I.I.)	Pag. 32
DSP83 (non-transfer and end use certificate)	Pag. 34
GOPEA (Government Over Private Entity Assurance) for Third-Party Transfer	Pag. 35
Precisazioni finali	Pag. 36

Definizioni.

Autorità nazionale - UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali d'Armamento): è l'Autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento, delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla Legge 185/1990 e ss.mm.. L'Autorità nazionale - UAMA rilascia le autorizzazioni e le proroghe alle operazioni di esportazione, importazione, intermediazione, transito e trasferimento intracomunitario dei materiali di armamento e le cessioni delle licenze di fabbricazione. Rilascia, altresì, le autorizzazioni alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi extra NATO - UE, per l'interscambio dei materiali d'armamento.

Anticipi finanziari: laddove l'impresa italiana sia chiamata a incassare/erogare anticipi a fronte di un contratto già sottoscritto, ma non ancora oggetto di un'autorizzazione dell'Autorità nazionale - UAMA.

Comitato Consultivo: Comitato interministeriale istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione e l'intermediazione dei materiali d'armamento. Il Comitato esprime pareri al MAECI ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della Legge.

Codice per il MEF: è un codice identificativo delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale - UAMA che consente agli istituti di credito di identificare l'operazione sul portale MAECI/MEF e consentire le relative transazioni finanziarie.

DIS: Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), in presenza di informazioni classificate, esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10 quater, 10 quinquies e 13 della Legge ed autorizza seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti ai prodotti coperti da classifica di segretezza.

Esportazione: operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio UE/SEE. Per il regime doganale si rimanda alle disposizioni unionali in materia.

Importazione: operazione di movimentazione di materiali d'armamento provenienti da fornitori

situati al di fuori del territorio UE/SEE verso destinatari situati nel territorio nazionale e iscritti al Registro Nazionale delle Imprese. Per il regime doganale si rimanda alle disposizioni unionali in materia.

Intermediazione: riguarda il complesso delle attività poste in essere dalle società che:

- a) negoziano o organizzano transazioni che possano comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da un Paese membro (UE/SEE) o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
- b) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento dei beni in loro possesso da un Paese membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo.

Legge: Legge 9 luglio 1990, n. 185 e ss.mm. “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n.163, da ultimo modificata dal Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.

MAECI: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Materiali d'armamento: materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia (art. 2 comma 1 della Legge).

Prestazione di servizi: fornitura di servizi, che riguarda prevalentemente le attività di addestramento, manutenzione, studi e ricerche, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente alla fornitura di materiali di armamento.

Proroga: proroga dei termini delle autorizzazioni previste dalla Legge 185/1990 e ss.mm., rilasciata su motivata domanda dell'operatore da presentare non oltre i termini di scadenza dell'autorizzazione.

Registro Nazionale delle Imprese: Registro Nazionale delle Imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento di cui all'articolo 3 della Legge come novellato dall'art. 44 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il Registro è tenuto dal Segretariato Generale della Difesa SERNI (Servizio del Registro Nazionale delle Imprese).

Regolamento: Decreto interministeriale Esteri - Difesa 7 gennaio 2013, n. 19 regolamento di attuazione della Legge 185/1990 e ss.mm..

Registro dei Trasferimenti Intracomunitari: con il Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 ed il Decreto interministeriale 7 gennaio 2013, n. 19 è stata data attuazione alla Direttiva 43/2009/CE che prevede nuove modalità per i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento. In tale contesto è fatto obbligo alle imprese fornitrici di tenere un registro dettagliato e completo di detti trasferimenti. Al riguardo si rimanda alle istruzioni contenute nelle seguenti direttive:

- Direttiva sulla tenuta dei registri. Aggiornamenti e semplificazioni MAECI UAMA n. 010P8740 del 3 marzo 2017;
- Direttiva sulla tenuta dei registri. Aggiornamenti MAECI UAMA n. 010P8053 del 7 marzo 2018.

SEE: Spazio Economico Europeo. Istituito nel 1994 per estendere le disposizioni applicate al proprio mercato interno dall'Unione Europea ai Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA).

Trattativa: comunicazione di inizio trattative contrattuali, per l'esportazione, importazione, transito, intermediazione di materiale d'armamento e cessione delle licenze di produzione, che i soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della Legge devono comunicare al MAECI ed al Ministero della Difesa.

Temporanea importazione: operazione di movimentazione di materiali d'armamento che entrano nel territorio nazionale per essere sottoposti a determinati trattamenti, laddove i prodotti, modificati a seguito di tali trattamenti, sono destinati ad essere riesportati anche in altri Paesi con autorizzazione separata. Per il regime doganale si rimanda alle disposizioni UE in materia.

Temporanea importazione e successiva riesportazione: operazione di movimentazione di materiali d'armamento che entrano nel territorio nazionale per essere sottoposti a determinati trattamenti, laddove i prodotti da ottenersi, a seguito di tali trattamenti, sono destinati ad essere riesportati verso il Paese di provenienza con la medesima autorizzazione. Per il regime doganale si rimanda alle disposizioni unionali in materia.

Trasferimento intracomunitario: movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore UE/SEE a un destinatario situato in un altro Paese Membro UE/SEE.

Trasferimento intangibile: trasmissione e ricezione di software o di tecnologia relativa a materiali d'armamento effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale. Al riguardo si rimanda alle direttive sui trasferimenti

intangibili n. MAE UAMA 010P2393 del 30 gennaio 2014 e n. MAE UAMA 010P44981 del 16 dicembre 2016.

Tipologia di autorizzazione: l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità nazionale - UAMA può assumere la forma di:

- **Autorizzazione individuale:** che riguarda il trasferimento (UE/SEE) o l'esportazione/importazione (extra UE) di una specifica quantità e valore di determinati materiali d'armamento (tangibili; intangibili quali software e tecnologia; prestazioni di servizio) ad un destinatario predeterminato;
- **Autorizzazione generale di trasferimento (UE/SEE):** decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale autorizza i fornitori sul territorio nazionale, che rispettino i termini e le condizioni delle autorizzazioni stesse, ad effettuare trasferimenti di predeterminati materiali d'armamento verso destinatari situati in uno o più Stati Membri UE/SEE;
- **Autorizzazione globale di trasferimento (UE/SEE):** che riguarda il trasferimento di specifici materiali d'armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più Stati Membri UE/SEE;
- **Licenza globale di progetto per programmi (UE/SEE ed extra UE):** che riguarda esportazioni ed importazioni di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi con società di Paesi Membri dell'UE/SEE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi;
- **Licenza globale industriale di progetto (UE/SEE ed extra UE):** che riguarda esportazioni ed importazioni di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi industriali di ricerca, sviluppo e produzione con società di Paesi Membri dell'UE/SEE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi.

Principi generali

ARCHIVIAZIONE:

se l'unità responsabile del procedimento ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, può concludere il procedimento con un provvedimento espresso di archiviazione redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (art. 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.).

DIVIETI:

sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi, nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari (art. 1 comma 7 della Legge).

ESCLUSIONI:

sono escluse le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento dalla disciplina delle autorizzazioni rilasciate da questa Autorità nazionale - UAMA (art. 1 comma 8 lett. a), d), e) della Legge 185/1990 e ss.mm.):

- a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di quella per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle Dogane;
- d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno rilasciata a seguito di Nulla Osta del Ministero delle Difesa.

LIMITAZIONI:

l'Autorità nazionale - UAMA può disporre condizioni o limitazioni alle autorizzazioni, tenuto conto dei principi della presente Legge e per motivi d'interesse nazionale (combinato disposto dell'art. 9 comma 2 e dell'art. 13 comma 1 della Legge).

LEGALIZZAZIONE:

consiste nell'attestazione ufficiale - resa dall'Autorità diplomatica consolare italiana competente per territorio - della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e dell'autenticità della firma apposta sul documento. Per la documentazione richiesta nella presente Direttiva si applicano le norme sulla legalizzazione o in alternativa si applica la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961 (apostille) o eventuali accordi bilaterali sul mutuo riconoscimento dei documenti prodotti e relativa esenzione dalla legalizzazione.

RIGETTO DELL'ISTANZA:

il rifiuto motivato di un'autorizzazione dev'essere comunicato all'impresa interessata (art. 13 comma 1 della Legge). Si applicano al riguardo le procedure previste dall'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm..

SOSPENSIONI E REVOCHE:

le autorizzazioni di cui agli artt. 10 bis e 13 della Legge sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio (art. 15 comma 3 della Legge).

SANZIONI:

Penali. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui agli articoli 10 bis e 13 della Legge effettua esportazione, importazioni, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali d'armamento, nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da euro 25.822 ad euro 258.228 (art. 25 comma 1 della Legge).

Amministrative. Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;

b) l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10 septies, comma 2 della Legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 septies, comma 3.

In caso di reiterazione delle precedenti violazioni sub a) e sub b), si applica altresì la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3 della Legge e ss.mm..

TERMINI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

- 1) l'Autorità nazionale - UAMA, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza l'operazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 13 comma 1 della Legge);
- 2) l'autorizzazione è invece rilasciata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, senza il parere del Comitato e senza il concerto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei casi disciplinati dagli artt. 10 bis e 9 commi 4 e 5 della Legge (combinato disposto degli artt. 10 bis e 13 comma 2 della Legge).

TERMINI DI VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO:

- 1) l'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto (art. 14 comma 3 della Legge), laddove la validità del contratto/ordine è superiore a 36 mesi dovrà essere allegato all'istanza stralcio dell'evidenza contrattuale;
- 2) nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi, eventualmente prorogabile (art. 14 comma 3 della Legge).

TRATTAZIONE MATERIALE CLASSIFICATO:

Importazioni definitive. In ambito di Paesi terzi/NATO il rilascio della deroga alla cessione delle informazioni classificate avviene nel contesto del procedimento di autorizzazioni alle trattative contrattuali ove previsto.

L'autorizzazione alla cessione di informazioni classificate non autorizza l'azienda ad effettuare transazioni finanziarie.

Oneri posti a carico degli operatori:

gli oneri relativi alle autorizzazioni sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio e per le quali si rimanda alla tabella riepilogativa consultabile al sito web dell'Autorità nazionale - UAMA nel portale del MAECI: <http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>

Tutte le istanze di cui alla presente Direttiva, ad eccezione del GOPEA e del DSP83 e delle variazioni alle autorizzazioni, devono essere presentate con marca da bollo e copia del bonifico che deve contenere i seguenti dati:

- ragione sociale dell'operatore economico;
- beneficiario (Tesoreria Provinciale di Roma - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ex art. 17 bis L.185/1990 e ss.mm.);
- IBAN IT36K0100003245348012353603 del beneficiario;
- causale (esatto protocollo di presentazione dell'istanza), Codice di Riferimento dell'Operazione (CRO).

Per maggiori dettagli si rinvia alla comunicazione dell'Autorità nazionale - UAMA n. 31746 del 22 settembre 2016: <http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>.

Le istanze di cui alla presente Direttiva, la cui modulistica non deve essere modificata dalla società in fase di compilazione, pena irricevibilità, devono essere firmate e siglate dal legale rappresentante in tutte le sue pagine e presentate all'Autorità nazionale - UAMA in uno dei seguenti modi:

- direttamente allo sportello dell'Autorità nazionale - UAMA;
- a mezzo posta;
- via PEC. In questo caso la marca da bollo deve essere assolta esclusivamente in modalità virtuale.

Al riguardo si ricorda che le modalità di presentazione delle istanze (a mano, a mezzo posta o via PEC) sono alternative tra loro e pertanto l'istanza, dopo la consegna, non deve essere nuovamente proposta con altre modalità, allo scopo di evitare duplicazioni delle istruttorie.

Inoltre si precisa che, laddove sia previsto l'inoltro di documentazione in originale (ad esempio il C.I.I., il GOPEA ed il DSP83), la documentazione potrà essere consegnata esclusivamente a mano, allo sportello dell'Autorità nazionale - UAMA, ovvero a mezzo posta.

In merito alla marca da bollo si ricorda che l'assolvimento dell'imposta può anche avvenire in modalità virtuale, previo l'ottenimento di una specifica autorizzazione da richiedere all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni ed il modello approvati dalla citata Agenzia con il provvedimento del 17 dicembre 2015. In caso di imposta di bollo assolta in modo virtuale, le istanze soggette dovranno indicare il numero di autorizzazione fornito dall'Agenzia delle Entrate. Sul punto si rimanda alla nota dell'Autorità nazionale - UAMA n. 41303 dell'11 dicembre 2017.

Trasferimenti intracomunitari in entrata sul territorio nazionale (UE/SEE).

Premessa

In virtù dell'art. 296 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la Legge 185/1990 e ss.mm. ha confermato che anche la movimentazione intracomunitaria di materiali d'armamento resta soggetta a vincoli di controllo.

Con il Decreto legislativo n. 105/2012 ed il Decreto interministeriale n. 19/2013 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 43/2009 che introduce nell'ordinamento nazionale nuovi istituti e meccanismi di autorizzazione nell'ambito dei trasferimenti intracomunitari e verso i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo - SEE.

Per poter movimentare materiale verso e da un Paese Membro dell'UE l'impresa italiana deve essere iscritta al Registro Nazionale delle Imprese (di cui agli artt. 3 e 4 della Legge 185/1990 e ss.mm. ed artt. 9 e 11 del decreto di attuazione n. 19 del 7 gennaio 2013) e deve essere in possesso dell'autorizzazione atta a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico (artt. 28 e ss. del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.).

L'art. 10 bis della Legge, inserito dal Decreto legislativo n. 105/2012, non richiede più alcuna autorizzazione preventiva per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, nei casi in cui il trasferimento del materiale di armamento sia già stato autorizzato da un altro Paese membro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Nel caso di trasferimento intracomunitario in ingresso nel territorio nazionale di materiale d'armamento la società dovrà attenersi alle Direttive dell'Autorità nazionale - UAMA nn. 8740 del 3 marzo 2017 e n. 8053 del 7 marzo 2018 sulla tenuta del registro delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 10 septies della L. 185/1990 e ss.mm., annotandovi tutte le relative operazioni.

La verifica della corretta tenuta del registro (da non confondere con il Registro di Pubblica Sicurezza che trova invece riferimento nel Regio Decreto n. 773 del 1931, meglio noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. e nel relativo Regolamento di attuazione R.D. 6.5.1940, n. 635) oltre che attraverso il portale MAECI, potrà avvenire anche *ex post* attraverso ispezioni effettuate dall'Autorità nazionale - UAMA ai sensi degli artt. 20 bis e ter della Legge 185/1990 e ss.mm..

Documentazione da conservare agli atti:

- copia della fattura, ovvero copia del pro forma;
- copia della licenza di esportazione rilasciata, ove prevista dalla relativa legislazione nazionale, dallo stato estero (o dichiarazione sostitutiva della ditta estera fornitrice) o riferimenti numerici in caso di autorizzazioni globali;
- copia del documento di trasporto relativo al materiale trasferito, dal quale si evinca lo stabilimento e il luogo di partenza e di arrivo del materiale ed eventuali spese di trasporto.

La data indicata nel documento di trasporto di cui sopra sarà inserita nel campo "data del trasferimento" del registro delle operazioni intracomunitarie, introdotto con Direttiva dell'Autorità nazionale - UAMA n. 12898 del 21 maggio 2014.

Fermo restando l'assenza di provvedimenti autorizzativi dell'Autorità nazionale - UAMA (e pertanto in assenza del relativo codice per il MEF/TTCC), tutte le operazioni finanziarie (ivi compresi gli anticipi) relative ai trasferimenti intracomunitari in entrata nel territorio nazionale dovranno essere comunicate dalle società agli intermediari finanziari (banche) ai sensi dell'art. 27 o 27 bis della L. 185/1990 e ss.mm., indicando unicamente la caratterizzazione "Importazione intra UE", secondo le indicazioni fornite dal MEF con apposita circolare.

Importazione da Paesi extra UE.

Premessa

Il capo IV della Legge 185/1990 e ss.mm. disciplina, tra l'altro, le autorizzazioni per le operazioni

relative alle importazioni dei materiali di armamento, regolando alla sezione II le operazioni per gli Stati non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.

La disciplina di tali operazioni è contenuta negli artt. 11, 12 e 13 della Legge, nonché nell'art. 8 del Regolamento n. 19/2013. Si precisa che le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale - UAMA possono prevedere, oltre alla fornitura, anche il conto garanzia che, su richiesta dell'azienda nell'istanza, potrà essere utilizzato sia per la sostituzione sia per la riparazione del materiale movimentato risultato inefficiente e/o difettoso.

L'istanza, timbrata e firmata dal procuratore legale della società, dovrà indicare anche l'istruttore della stessa unitamente ai recapiti (indirizzi di posta elettronica e telefoni).

Si richiama l'osservanza della nota UAMA n. 9646 del 13.3.2017 che invita le società alla consultazione della banca dati (TARIC) disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di provvedere alla corretta stesura delle istanze di autorizzazione, con l'individuazione delle voci doganali aggiornate annualmente con Regolamento della Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (vedasi sito web dell'Autorità nazionale - UAMA).

Tutte le relative operazioni finanziarie dovranno essere comunicate dalle società agli intermediari finanziari (banche) ai sensi dell'art. 27 o 27 bis della L. 185/1990 e ss.mm..

Si riassumono qui di seguito le procedure per le operazioni di:

- a) importazioni definitive;
- b) temporanee importazioni/temporanee importazioni con successiva riesportazione;
- c) importazioni con procedura semplificata.

a) Importazioni Definitive.

Trattasi di operazioni di movimentazione di materiali d'armamento provenienti da fornitori situati al di fuori del territorio UE/SEE verso destinatari situati nel territorio nazionale e iscritti al Registro Nazionale delle Imprese. Per il regime doganale si rimanda alle disposizioni unionali in materia.

Procedura:

come previsto dalla già richiamata sezione II della Legge 185/1990 e ss.mm. la domanda di autorizzazione deve pervenire redatta in duplice copia su modulistica ed indicare:

- il nome della società, l'indirizzo completo, il numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, partita IVA e/o codice fiscale;
- la tipologia ed il quantitativo del materiale di armamento oggetto dell'operazione (se si tratta di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali appartengono);
- ammontare del contratto/ordine;
- l'indicazione dei termini finali di consegna del materiale previsti dal contratto/ordine, nonché eventuali clausole relative ai ricambi, alla prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
- l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione e gli estremi del beneficiario;
- l'identificazione del destinatario finale (Autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
- l'indicazione della Dogana/e interessata/e dalla movimentazione del materiale;
- altri eventuali obblighi ed impegni previsti dalla norma;
- nell'ipotesi di temporanea esportazione e successiva importazione scaduta, la società dovrà indicare gli estremi delle licenze di esportazione temporanea con cui il materiale è uscito a suo tempo dal territorio nazionale;
- estremi delle autorizzazioni alle trattative contrattuali;
- estremi del Certificato Internazionale di Importazione (C.I.I.) ove previsto.

Documentazione da allegare:

- C.I.I./DSP83/GOPEA (COPE) qualora richiesto dalle Autorità governative del Paese ad una propria impresa per il rilascio della licenza;
- copia del bonifico bancario (la cui mancanza costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza);
- richiesta di Nulla Osta alle trattative contrattuali (vedasi nota esplicativa dell'Autorità nazionale - UAMA n. 5571 del 13.2.2017);
- allegato materiali, qualora necessario, indicante la voce doganale, la categoria, il codice

materiali R.N.I., classifica di segretezza, la descrizione del materiale, il "part number", la quantità corrispondente ed il relativo valore;

- Nulla Osta alle trattative contrattuali dello Stato Maggiore della Difesa - Il Reparto Informazioni e Sicurezza, ovvero autorizzazione dell'Autorità nazionale - UAMA ai sensi dell'art. 9 della Legge 185/90 e ss.mm..

Modelli

Mod. 1/imp

b) Temporanee importazioni.

Trattasi di operazioni di movimentazione di materiali d'armamento che entrano nel territorio nazionale per essere sottoposti a determinati trattamenti, laddove i prodotti, modificati a seguito di tali trattamenti, sono destinati ad essere riesportati anche in altri Paesi con autorizzazione separata. Per il regime doganale si rimanda alle disposizioni unionali in materia.

Procedura:

la domanda di autorizzazione deve pervenire redatta in duplice copia su modulistica ed indicare:

- il nome della società, l'indirizzo completo, il numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, partita IVA e/o codice fiscale;
- la tipologia ed il quantitativo del materiale di armamento oggetto dell'operazione (se si tratta di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali appartengono);
- ammontare del contratto/ordine;
- l'indicazione dei termini finali di consegna del materiale previsti dal contratto/ordine, nonché eventuali clausole relative ai ricambi, alla prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
- l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione e gli estremi del beneficiario;
- l'identificazione del destinatario finale (Autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

- l'indicazione della Dogana/e interessata/e dalla movimentazione del materiale;
- altri eventuali obblighi ed impegni previsti dalla norma;
- nell'ipotesi di temporanea importazione che derivi da una precedente esportazione, la società dovrà indicare gli estremi delle licenze di esportazione con cui il materiale è uscito a suo tempo dal territorio nazionale;
- estremi delle autorizzazioni alle trattative contrattuali;
- estremi del Certificato Internazionale di Importazione (C.I.I.) ove previsto.

Documentazione da allegare:

- C.I.I./DSP83/GOPEA (COPE) qualora richiesto dalle Autorità governative del Paese ad una propria impresa per il rilascio della licenza;
- copia del bonifico bancario (la cui mancanza costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza);
- richiesta di Nulla Osta alle trattative contrattuali (vedasi nota esplicativa dell'Autorità nazionale - UAMA n. 5571 del 13.2.2017);
- allegato materiali, qualora necessario, indicante la voce doganale, la categoria, il codice materiali R.N.I., classifica di segretezza, la descrizione del materiale, il "part number", la quantità corrispondente ed il relativo valore;
- Nulla Osta alle trattative contrattuali dello Stato Maggiore della Difesa - II Reparto Informazioni e Sicurezza, ovvero Nulla Osta dell'Autorità nazionale - UAMA ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 5, della Legge.

Modelli

Mod. 1/imp

c) Temporanee Importazioni con successiva riesportazione.

Trattasi di operazioni di movimentazione di materiali d'armamento che entrano nel territorio nazionale per essere sottoposti a determinati trattamenti, laddove i prodotti da ottenersi, a seguito di tali trattamenti, sono destinati ad essere riesportati verso il Paese di provenienza con la medesima autorizzazione. Per il regime doganale si rimanda alle disposizioni unionali in materia.

Procedura:

la domanda di autorizzazione deve pervenire redatta in duplice copia su modulistica ed indicare:

- il nome della società, l'indirizzo completo, il numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, partita IVA e/o codice fiscale;
- la tipologia ed il quantitativo del materiale di armamento oggetto dell'operazione (se si tratta di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali appartengono);
- ammontare del contratto/ordine;
- l'indicazione dei termini finali di consegna del materiale previsti dal contratto/ordine, nonché eventuali clausole relative ai ricambi, alla prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
- l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione e gli estremi del beneficiario;
- il Paese di destinazione finale del materiale, ovvero eventuali Stati, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale;
- l'identificazione del destinatario finale (Autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
- l'indicazione della Dogana/e interessata/e dalla movimentazione del materiale;
- altri eventuali obblighi ed impegni previsti dalla norma;
- nell'ipotesi di temporanea importazione che derivi da una precedente esportazione, la società dovrà indicare gli estremi delle licenze di esportazione con cui il materiale è uscito a suo tempo dal territorio nazionale;
- estremi delle autorizzazioni alle trattative contrattuali;
- estremi del Certificato Internazionale di Importazione (C.I.I.) ove previsto.

Documentazione da allegare:

- C.I.I./DSP83/GOPEA (COPE) qualora richiesto dalle Autorità governative del Paese ad una propria impresa per il rilascio della licenza;
- copia del bonifico bancario (la cui mancanza costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza);

- richiesta di Nulla Osta alle trattative contrattuali (vedasi nota esplicativa dell'Autorità nazionale - UAMA n. 5571 del 13.2.2017);
- allegato materiali, qualora necessario, indicante la voce doganale, la categoria, il codice materiali R.N.I., classifica di segretezza, la descrizione del materiale, il "part number", la quantità corrispondente ed il relativo valore;
- Nulla Osta alle trattative contrattuali dello Stato Maggiore della Difesa - II Reparto Informazioni e Sicurezza, ovvero Nulla Osta dell'Autorità nazionale - UAMA ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 5, della Legge.

Modelli

Mod. 1/imp

N.B. Il materiale entrato nel territorio nazionale da un Paese UE/SEE con un'autorizzazione rilasciata prima del 2013 e scaduta prima della riesportazione, potrà essere riesportato (restituito), al termine dell'operazione, previa autorizzazione al trasferimento intracomunitario rilasciata dalla Divisione esportazioni dell'Autorità nazionale - UAMA.

Importazioni con procedura semplificata.

Premessa

Trattasi di operazioni di movimentazione di materiali d'armamento destinati ad un operatore nazionale, per le quali sono previste semplificazioni istruttorie nei seguenti casi:

- materiale proveniente da Paesi NATO;
- operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, nell'ambito di quelle applicabili dal MAECI/Autorità nazionale - UAMA;
- ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma in cui tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
- materiali già regolarmente esportati, che debbano essere reimportati temporaneamente per riparazioni o manutenzione;

- materiali importati, che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
- attrezzature in temporanea importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
- materiali d'armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi; di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

Procedura:

la domanda di autorizzazione deve pervenire in duplice copia redatta sulla modulistica ed indicare:

- il nome della società, l'indirizzo in duplice copia completo, il numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, partita IVA e/o codice fiscale;
- la tipologia ed il quantitativo del materiale di armamento oggetto dell'operazione (se si tratta di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati cui appartengono);
- ammontare del contratto/ordine;
- l'indicazione dei termini finali di consegna del materiale previsti dal contratto/ordine, nonché eventuali clausole relative ai ricambi, alla prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
- l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione e gli estremi del beneficiario;
- l'identificazione del destinatario finale (Autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
- l'indicazione della Dogana/e interessata/e dalla movimentazione del materiale;
- altri eventuali obblighi ed impegni previsti dalla norma;
- nell'ipotesi di temporanea importazione che derivi da una precedente esportazione, la società dovrà indicare gli estremi delle licenze di esportazione con cui il materiale è uscito a suo tempo dal territorio nazionale;
- estremi delle autorizzazioni alle trattative contrattuali.

L'istanza, timbrata e firmata dal procuratore legale della società, dovrà indicare anche l'istruttore

della stessa unitamente ai recapiti (indirizzi di posta elettronica e telefoni).

Si richiama l'osservanza della nota di questa Autorità nazionale - UAMA n. 9646 del 13.3.2017 che invita le società alla consultazione della banca dati (TARIC) disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di provvedere alla corretta stesura delle istanze di autorizzazione, con l'individuazione delle voci doganali aggiornate annualmente con Regolamento della Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Tutte le relative operazioni finanziarie dovranno essere comunicate dalle società agli intermediari finanziari (banche) ai sensi dell'art. 27 o 27 bis della L. 185/1990 e ss.mm..

Documentazione da allegare

- copia del bonifico bancario (la cui mancanza costituisce condizione di irricevibilità dell'istanza);
- allegato materiali, qualora necessario, indicante la voce doganale, la categoria, il codice materiali R.N.I., la descrizione del materiale, il "part number" e la quantità corrispondente.

N.B. Non è necessario allegare:

- C.I.I./DSP83/GOPEA (COPE), in questi casi sarà sufficiente riportare nell'istanza gli estremi del provvedimento rilasciato ovvero del numero del protocollo;
- copia della richiesta dell'autorizzazione a trattare e del relativo Nulla Osta e successive variazioni, bastando l'indicazione sull'istanza degli estremi dei relativi protocolli, salvo i casi di autorizzazione a trattare contenente deroga alla cessione di informazioni classificate.

Modelli

Mod. 1/imp

Importazione nell'ambito dei Programmi.

Premessa

Operazione di movimentazione di materiali d'armamento nell'ambito dei Programmi, provenienti da uno o più fornitori stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'UE.

Per programmi si intendono:

programmi intergovernativi (art. 13, comma 1 della Legge);

programmi industriali (art. 13, comma 1 della Legge);

intese intergovernative (art. 9, comma 4 della Legge);

programmi dello Stato (art. 1, comma 8 lett. a) della Legge).

La materia dei programmi è disciplinata dagli artt. 13, comma 1 della Legge e 17 del Regolamento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta di un'Amministrazione e di concerto con i Ministeri interessati, individua i programmi cui applicare le procedure. Al riguardo si rimanda alla circolare del Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, prot. MD GSG DNA REG 2016 0041186 del 1.6.2016, che individua i programmi intergovernativi riconosciuti, ai fini delle semplificazioni previste dalla Legge per tali operazioni. L'elenco completo è pubblicato sul sito dell'Autorità nazionale - UAMA (www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html) ed è soggetto periodicamente a revisione.

Laddove il fornitore sia un Paese parte del programma, ma non membro della NATO, ad esempio l'Australia nell'ambito del programma JSF, sarà comunque necessario, vista l'espressa limitazione prevista dalla norma, effettuare la comunicazione di inizio trattative contrattuali ai sensi dell'art. 9 della Legge.

Procedura:

la domanda di autorizzazione deve pervenire in duplice copia redatta su modulistica ed indicare:

- il nome della società, l'indirizzo completo, il numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, partita IVA e/o codice fiscale;
- la tipologia e denominazione del Programma;

- la tipologia ed il quantitativo del materiale di armamento oggetto dell'operazione (se si tratta di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali appartengono);
- ammontare del contratto/ordine;
- l'indicazione dei termini finali di consegna del materiale previsti dal contratto/ordine, nonché eventuali clausole relative ai ricambi, alla prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
- l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione e gli estremi del beneficiario;
- l'identificazione del destinatario finale (Autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
- l'indicazione della Dogana/e interessata/e dalla movimentazione del materiale;
- altri eventuali obblighi ed impegni previsti dalla norma.

L'istanza, timbrata e firmata dal procuratore legale della società, dovrà indicare anche l'istruttore della stessa unitamente ai recapiti (indirizzi di posta elettronica e telefoni).

Si richiama l'osservanza della nota UAMA n. 9646 del 13.3.2017 che invita le società alla consultazione della banca dati (TARIC) disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di provvedere alla corretta stesura delle istanze di autorizzazione, con l'individuazione delle voci doganali aggiornate annualmente con Regolamento della Commissione Europea e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (vedasi sito web dell'Autorità nazionale - UAMA).

Documentazione da allegare:

- copia del bonifico bancario (la cui mancanza costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza);
- allegato materiali, qualora necessario, indicante la voce doganale, la categoria, il codice materiali R.N.I., classifica di segretezza, la descrizione del materiale, il "part number", la quantità corrispondente ed il relativo valore.

Queste operazioni non sono soggette ad autorizzazione alle trattative contrattuali ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis della Legge, ad esclusione dei Programmi industriali art. 3 comma 1 della Legge.

Tutte le relative operazioni finanziarie dovranno essere comunicate dalle società agli intermediari finanziari (banche) ai sensi dell'art. 27 o 27 bis della L. 185/1990 e ss.mm..

Modelli

Mod. 1/imp

Variatione/Rettifica.

Premessa

Qualora le società abbiano necessità di apportare modifiche alle autorizzazioni già concesse dall'Autorità nazionale - UAMA dovranno presentare relativa istanza di variazione/rettifica alla Divisione importazioni.

Procedura:

la Divisione importazioni, valutati gli elementi addotti dalla società istante autorizza se del caso la variazione dell'autorizzazione concessa.

Trasformazione di autorizzazioni temporanee in definitive.

Premessa

In tutti quei casi in cui il materiale sia stato introdotto sul territorio nazionale in regime di temporanea importazione (ad es. per riparazione) e la società ravvisi la necessità di modificare il predetto regime in definitivo, sarà necessario presentare alla Divisione importazioni un'istanza di trasformazione della movimentazione temporanea in definitiva, che riporti adeguata motivazione.

Procedura:

si rimanda alla procedura descritta per le importazioni definitive.

Documentazione da allegare:

- licenza base da trasformare;
- documenti doganali pertinenti all'operazione (Stato di Utilizzo Doganale, documenti doganali relativi all'ingresso del materiale);
- documentazione inerente gli accordi tra le parti;
- richiesta di Nulla Osta alle trattative contrattuali (vedasi nota esplicativa dell'Autorità nazionale - UAMA n. 5571 del 13.2.2017);
- Nulla Osta alle trattative contrattuali.

Trasformazione per rottamazione:

fermo restando quanto sopra specificato, nei casi in cui l'istanza di trasformazione è dettata dalla necessità di rottamare eventuali parti o componenti entrati in temporanea e non più riesportati in quanto non riparabili, la società non dovrà richiedere una nuova autorizzazione alle trattative contrattuali, ma dovrà essere precisato il valore ai soli fini doganali del materiale nonché il valore con regolamento valutario per il compenso relativo all'attività svolta.

La società, una volta ottenuta la trasformazione, senza la procedura delle trattative contrattuali, chiederà all'Ufficio delle Dogane competente analoga trasformazione del regime doganale da temporaneo in definitivo con conseguente versamento dei diritti dovuti.

Si richiama l'attenzione all'osservanza delle disposizioni riportate nel paragrafo demilitarizzazione/rottamazione (pag.29).

Modelli

Mod. 1/imp

Prestazione di servizi.

Premessa

Operazioni relative a materiali d'armamento che non prevedono movimentazione dei materiali. Si tratta prevalentemente di riparazioni, addestramento, studi e ricerche.

Procedura:

la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente all'importazione di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al Nulla Osta del Ministro della Difesa, sentiti i Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'istanza, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato (art. 2 comma 6 della Legge).

Laddove la richiesta non rientri nei parametri previsti dall'art. 2 comma 6 della Legge, gli operatori possono chiedere le relative autorizzazioni alle trattative contrattuali, ai sensi dell'art. 9 comma 4 per i Paesi extra UE/SEE aderenti alla NATO ed ai sensi del 9 comma 2 per i Paesi terzi. Successivamente verrà seguito il consueto iter previsto per tali operazioni e disciplinato dagli artt. 11 e 13 della Legge.

Per i Paesi UE/SEE si procede senza autorizzazione.

Le operazioni finanziarie saranno segnalate ex art. 27 o 27 bis della Legge con le modalità previste a seconda che si tratti di importazioni extra UE/NATO extra UE (quindi in presenza di autorizzazione dell'Autorità nazionale - UAMA e/o del Ministero della Difesa) o di trasferimenti dai Paesi UE in entrata (quindi in assenza di autorizzazione dell'Autorità nazionale - UAMA e/o del Ministero della Difesa).

Modelli

Mod. 2/imp

Proroghe.

Premessa

Le operazioni di cui alla presente Direttiva debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni.

I termini possono essere prorogati con le modalità previste dall'art. 14 della legge 185/90 e ss.mm. su domanda dell'impresa beneficiaria dell'autorizzazione, da presentare entro e non oltre la scadenza del provvedimento autorizzativo.

L'Autorità nazionale - UAMA, sentito il Comitato consultivo interministeriale di cui all'articolo 7 della Legge, autorizza la proroga dei termini con provvedimento espresso.

Non è richiesto il parere del Comitato consultivo nei casi di importazioni autorizzate ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 della Legge, ovvero in caso di licenza globale di progetto di cui all'art. 13 della Legge (art. 14 comma 1 della Legge).

La proroga può essere concessa per periodi non superiori a 24 mesi, in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali (art. 14 comma 1 della Legge).

I termini per il rilascio o il diniego della proroga sono di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda presentata dall'operatore all'Autorità nazionale - UAMA (art.8, comma 4 del Regolamento) con l'eccezione soprariportate sull'interruzione dei termini delle autorizzazioni.

Procedura:

L'istanza deve essere presentata dall'operatore all'Autorità nazionale - UAMA non oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione.

Al fine di rendere più fluido il procedimento del rilascio delle autorizzazioni e per consentire di procedere senza *vacatio* temporale tra l'autorizzazione in scadenza ed il provvedimento prorogato, è opportuno che la presentazione dell'istanza di proroga all'Autorità nazionale - UAMA avvenga almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

I termini si calcolano secondo il calendario comune, non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Nell'istanza devono essere indicati:

- generalità dell'impresa;
- dettagliata motivazione della richiesta;
- riferimenti alla licenza base (protocollo e data) laddove si tratti di proroghe plurime;
- l'istanza, timbrata e firmata dal procuratore legale della società, dovrà indicare anche l'istruttore della stessa unitamente ai recapiti (indirizzi di posta elettronica e telefoni).

Sulla base delle norme vigenti sulla decertificazione, i certificati di utilizzo doganale (Stati di Utilizzo Doganale o SUD) saranno richiesti direttamente agli Uffici doganali competenti dalla Divisione importazioni dandone contestuale comunicazione alle società ed interrompendo il computo dei termini per il rilascio del provvedimento di proroga.

Documentazione da allegare:

- copia del provvedimento da prorogare e delle variazioni ed integrazioni;
- elenco dei materiali con i relativi codici del Servizio del Registro Nazionale delle Imprese - SERNI.

N.B. Al fine di accelerare la conclusione del procedimento di rilascio del provvedimento di proroga, qualora il materiale sia entrato e uscito da più uffici doganali, sarà cura dell'azienda darne indicazione precisa alla Divisione importazioni.

Modelli

Mod. 1/imp

Anticipi.

Extra UE:

le operazioni finanziarie legate agli anticipi sono veicolate attraverso l'autorizzazione alle trattative contrattuali ed al relativo codice per il MEF.

Intra UE:

non è previsto il rilascio di autorizzazione da parte di questa Autorità nazionale - UAMA né del Ministero della Difesa.

Gli incassi degli anticipi relativi ad operazioni di trasferimento intracomunitario saranno comunicati con le modalità indicate nel capitolo "trasferimenti intracomunitari in entrata sul territorio nazionale (UE/SEE)" della presente Direttiva (pag. 12 e ss.) secondo le indicazioni fornite dal MEF con apposita circolare.

Demilitarizzazione/Rottamazione.

Premessa

La demilitarizzazione/rottamazione è una procedura che consiste nel rendere inerte il materiale di armamento portandolo allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.

Tale attività è sottoposta alle prescrizioni dettate dall'art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall'art. 97 del Regolamento attuativo del T.U.L.P.S.

Tutte le operazioni (intra/extra UE) di cui alla L. 185/1990 e ss.mm. afferenti ad attività di demilitarizzazione/rottamazione necessitano di preventiva autorizzazione di questa Autorità nazionale - UAMA.

Tutte le relative operazioni finanziarie saranno obbligatoriamente comunicate dalle società agli intermediari finanziari a mezzo dichiarazione ex art. 27 o 27 bis della L. 185/1990 e ss.mm.

Si rinvia all'elenco delle tariffe in vigore per l'assolvimento dei relativi oneri.

Procedura:

per l'importazione da Paesi extra UE di materiali da sottoporre a demilitarizzazione/rottamazione si applica la disciplina prevista dalla presente Direttiva (pag. 13 importazioni da Paesi extra UE) oltre quanto indicato nel presente paragrafo.

Per i trasferimenti da Paesi UE l'azienda deve far pervenire istanza preventiva di Nulla Osta alla demilitarizzazione/rottamazione compilando l'apposito modello 3/imp.

Documentazione da inviare successivamente all'operazione:

per tutte le operazioni sopra indicate (Extra UE ed Intra UE) entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle operazioni di demilitarizzazione/rottamazione la società deve trasmettere:

- copia della documentazione attestante gli adempimenti previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- la documentazione attestante l'avvenuta distruzione dei materiali. In particolare, per le importazioni extra UE, dovrà pervenire il verbale dell'operazione di demilitarizzazione/rottamazione controfirmato dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio e/o da altro pubblico ufficiale a ciò delegato dalla Legge (nel caso di materiale di appartenenza governativa); ovvero, nelle movimentazioni intra UE, nell'ipotesi in cui manchi la vigilanza doganale o di altro pubblico ufficiale, dovrà pervenire il verbale redatto e controfirmato dal direttore dello stabilimento in cui sono state svolte le operazioni;
- copia della licenza di esportazione rilasciata, ove prevista dalla relativa legislazione nazionale, dallo Stato estero (o dichiarazione sostitutiva della ditta estera fornitrice) ovvero riferimenti numerici in caso di autorizzazioni globali;
- copia del documento di trasporto relativo al materiale trasferito dal quale si evinca lo stabilimento ed il luogo di partenza e di arrivo del materiale.

Per le importazioni dai Paesi UE si applica, la disciplina prevista circa l'inserimento dell'operazione nel registro dei trasferimenti intracomunitari di cui all'art. 10 septies della L. 185/1990 e ss.mm., specificando nel campo note la natura dell'operazione (demilitarizzazione/rottamazione) e mantenendo agli atti la relativa documentazione.

È fatta salva la possibilità, per questa Autorità nazionale - UAMA, di richiedere un'eventuale integrazione alla documentazione sopra riportata riguardante un prospetto riepilogativo delle demilitarizzazioni/ rottamazioni.

N.B. In ottemperanza alle leggi di ratifica n. 106/99 e 95/2011 delle Convenzioni di Oslo e di Ottawa, le aziende italiane possono importare mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, al solo scopo della loro termodistruzione in appositi forni, della distruzione di parti metalliche contenenti l'esplosivo e della deformazione permanente in attività pienamente conforme con lo spirito e le finalità delle disposizioni normative.

In tal caso si richiama l'attenzione sulla necessità che sia chiaramente evidenziata nell'istanza presentata alla Autorità nazionale - UAMA la presenza del materiale soprarichiamato per il quale, si ribadisce è vietato lo stoccaggio, l'acquisto e la vendita se non ai fini della loro distruzione.

Tutte le relative operazioni finanziarie dovranno essere comunicate dalle società agli intermediari finanziari (banche) ai sensi dell'art. 27 o 27 bis della L. 185/1990 e ss.mm.

Modelli

Mod. 1/imp per le importazioni extra UE.

Mod. 3/imp per le importazioni intra UE.

Certificato di chiusura pratica.

Premessa

Qualora l'operazione legata all'autorizzazione si sia conclusa, ovvero non sia stata richiesta una proroga della medesima nei termini, al fine di consentire alle società di effettuare eventuali pagamenti/riscossioni connessi e residui e comunque operazioni finanziarie in genere, potrà essere richiesto un provvedimento di chiusura pratica, che includa l'autorizzazione alla transazione bancaria, previo assolvimento degli obblighi riportati nel Decreto tariffe (fascia 3) che verranno

comprovati dalla trasmissione della ricevuta dell'avvenuto pagamento ed allegata all'istanza stessa, costituendone condizione di ricevibilità.

Si sottolinea il carattere residuale della procedura in quanto, anche quando la fornitura è stata completata, è necessario prorogare il provvedimento fino alla completa conclusione delle operazioni finanziarie gravanti.

Procedura:

nell'istanza devono essere indicati

- generalità dell'impresa;
- motivazione della richiesta;
- riferimenti alla licenza base (protocollo e data) laddove si tratti di proroghe plurime.

Documentazione da allegare:

- copia del provvedimento da chiudere e delle variazioni ed integrazioni;
- bonifico relativo agli oneri posti a carico degli operatori di cui alla tariffa di fascia 3, come certificazione di chiusura pratica.

Modelli

Mod. 4/imp

Certificato Internazionale di Importazione (C.I.I.).

Premessa

In relazione alla movimentazione di materiale d'armamento verso l'Italia l'Autorità Governativa dello Stato che deve emettere l'autorizzazione all'esportazione, talvolta vincola il rilascio della licenza all'ottenimento da parte dell'importatore del "Certificato Internazionale di Importazione" (C.I.I.).

Procedura:

L'importatore italiano deve, pertanto, inoltrare all'Autorità nazionale - UAMA, una nota, a firma del legale rappresentante della società, ove dichiara l'effettiva destinazione della merce, si impegna a non dirottare verso altri Stati senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione competente, nonché a segnalare alla stessa ogni eventuale modifica relativa all'importazione e ad inviare all'esportatore estero, se da questi richiesto, un Formulario di Verifica.

Il Certificato Internazionale di Importazione (modulario 705 MAECI - modello n. 1) è attualmente scaricabile dal sito internet della UAMA <http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html> ed ha sostituito il precedente modulo in carta copiativa. Viene completato in ogni sua parte, e trasmesso all'Autorità nazionale UAMA unitamente all'impegno indicato nella procedura.

Il C.I.I. firmato dal Direttore dell'Autorità sarà consegnato alla società per la consegna all'Autorità estera che emetterà il provvedimento autorizzativo all'esportazione del materiale in Italia.

Successivamente alla firma del Ministro verranno prodotte le seguenti copie conformi:

1. copia per la ditta;
2. eventuale copia per la Dogana (nel caso di licenze extra UE);
3. copia da restituire alla Divisione importazioni, unitamente alla relativa istanza di autorizzazione all'importazione ove prevista ovvero comunicazione degli estremi del C.I.I. nelle autorizzazioni con procedura semplificata.

Sarà trattenuta presso questa Autorità nazionale-UAMA una copia da trasmettersi per via ufficiale all'Autorità estera emittente, per il tramite della competente Ambasciata d'Italia.

Ai fini della presentazione alle competenti Autorità estere, il C.I.I. è valido per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di protocollo del rilascio.

Documentazione da allegare:

- C.I.I. precompilato;
- impegno formale, a firma del legale rappresentante della società;
- copia del bonifico bancario (la cui mancanza costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza).

DSP83 (non-transfer and end use certificate).

Premessa

Un modulo DSP83 (versione 2.0) è un modulo prestampato intestato al Department of State - United States of America, con cui la società che importa si impegna al non trasferimento di tecnologia, "know-how" e componenti ricevuti dagli USA, in relazione ad un preciso ordine, senza apposita autorizzazione al ritrasferimento presentata, al Dipartimento di Stato USA e, contestualmente, all'Autorità nazionale - UAMA.

In esso verranno trascritti i dati identificativi della società che esporta e di quella che importa, la descrizione dettagliata del materiale, la quantità e il valore dello stesso.

Procedura:

ai fini del rilascio del predetto DSP83 la società importatrice inoltra a questa Autorità nazionale - UAMA richiesta, a firma del procuratore legale che sottoscrive un impegno, articolato in punti, relativo al rispetto della normativa in materia.

Il DSP83 sarà rilasciato a condizione che la società sia già in possesso di un'autorizzazione alle trattative contrattuali inerente il materiale oggetto della richiesta, ovvero una dichiarazione d'uso firmata dal legale rappresentante.

Lo stesso impegno presentato all'Autorità nazionale - UAMA, sarà sottoscritto dal procuratore legale della società che importa e dal destinatario finale del materiale; successivamente sarà controfirmata dal Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA, che a sua volta si impegnerà a non autorizzare nessuna riesportazione dal Paese di ultima destinazione senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Governo degli Stati Uniti d'America.

Copia del modello completo delle sottoscrizioni dovrà far parte degli allegati della istanza di importazione per la quale è stato richiesto e richiamato, nonché allegato nella successiva eventuale istanza di riesportazione.

Documentazione da allegare:

- DSP83 precompilato;
- impegno, relativo al rispetto della normativa in materia;

- trattative contrattuali o dichiarazione d'uso.

Modelli

Mod. 5/imp

GOPEA (Government Over Private Entity Assurance) for Third-Party Transfer.

Premessa

Il GOPEA è un documento/garanzia in materia di armamento militare che gli USA chiedono di sottoscrivere all'Autorità nazionale - UAMA per conto del Governo italiano, sulla non riesportazione di materiale e/o tecnologia di origine statunitense.

Procedura:

la procedura si articola in due documenti: nel primo la società fa pervenire alla Autorità nazionale - UAMA un impegno alla non riesportazione di materiale d'armamento proveniente dagli USA e successivamente destinato ad uno Stato terzo; nel secondo il Direttore della predetta Autorità sottoscrive un documento, in inglese, ove si rende garante per la società importatrice di quanto affermato dalla stessa.

Il Dipartimento di Stato USA può condizionare il rilascio di un'autorizzazione all' esportazione di materiale di armamento, all'emissione da parte dell'Autorità governativa dell'operatore dello Stato estero che importa, di un impegno a:

- non trasferire tecnologia, "know-how" e componenti attraverso vendita o altro mezzo, a qualsiasi governo, ente, organizzazione internazionale, se non per l'operazione descritta nella dichiarazione stessa;
- non utilizzare il suddetto materiale per scopi diversi da quelli concordati con il Governo degli USA;
- garantire la sicurezza della tecnologia, del "know-how" e dei componenti e a fornire sostanzialmente lo stesso grado di protezione richiesta per quel materiale dal Governo USA, conformemente agli obblighi imposti dal Governo Italiano;
- assicurare che tutte le informazioni tecniche ricevute in relazione alla fornitura rimarranno entro i confini nazionali sotto la giurisdizione del Governo Italiano.

Documentazione da allegare:

- GOPEA precompilato;
- impegno, relativo al rispetto della normativa in materia;
- trattative contrattuali o dichiarazione d'uso connesse all'operazione.

Modelli

Mod. 6/imp

Precisazioni finali.

- 1) Si ricorda che l'art. 20 della Legge 185/1990 e ss.mm. riguarda solo le esportazioni e non le operazioni di importazione, siano queste intese come definitive, temporanee o temporanee con successiva riesportazione. Non sono pertanto previste, né richieste, le relative formalità per cui viene trasmessa la Dichiarazione di Trasporto e Transito (DTTI), ovvero la bolletta doganale di entrata del Paese di destinazione finale, etc.
Le società non devono quindi inviare tale tipologia di documentazione alla Divisione importazioni.
- 2) Le autorizzazioni rilasciate con la clausola circa valore attribuisce una tolleranza del 10% in più o in meno rispetto al valore della merce. Qualora vengano rilasciate senza la clausola circa la tolleranza è del 3%.
- 3) Le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale - UAMA possono prevedere, oltre alla fornitura, anche il conto garanzia che, su richiesta dell'azienda, potrà essere utilizzato sia per la sostituzione che per la riparazione del materiale movimentato risultato inefficiente e/o difettoso.
- 4) Ricambi e componenti specifici. Con la Circolare dell'Autorità nazionale - UAMA n. 39390 del 15.12.2010, esplicitiva dell'art. 2, comma 4 della Legge n. 185/1990 e ss.mm., di cui si conferma il contenuto, sono stati indicati i casi che necessitano di autorizzazione

all'importazione del materiale, riassunti nell'allegato A della Circolare stessa. Si precisa altresì, che la Circolare consente l'importazione di ricambi e componenti specifici anche per la fase successiva alla produzione e quindi per assicurare anche il successivo supporto logistico.

- 5) Al fine di semplificare gli adempimenti richiesti, laddove il materiale importato sia di nuova produzione e non ancora iscritto al SERNI, sarà sufficiente indicare la categoria della lista dei materiali d'armamento (di cui al Decreto del Ministero della Difesa) e la tipologia del materiale.
- 6) Al fine di evitare che rimangano in giacenza, presso la Divisione importazioni, pratiche concluse, si invitano le società a richiedere all'indirizzo di posta elettronica UAMA.importazioni@esteri.it lo stato del procedimento ed a ritirare le stesse entro un 30 (trenta) giorni.
- 7) Questa Direttiva, e le disposizioni richiamate nella stessa, sono consultabili sul sito web dell'Autorità nazionale - UAMA al seguente indirizzo: <http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>.

La Direttiva dell'Autorità nazionale - UAMA n. 16842 del 15 maggio 2017 è sostituita dalla presente Direttiva.



Il Direttore
Min. Plen. Francesco Azzarello